

## **Art. 6 Orario delle lezioni**

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo. Sono pertanto tenuti a rispettare l'orario delle lezioni che, salvo diversa comunicazione del Dirigente Scolastico, è fissato come da comunicato trasmesso all'inizio dell'anno scolastico a tutti gli studenti, alle loro famiglie, al personale docente e A.T.A. a mezzo registro elettronico.

La modalità di funzionamento del servizio scolastico può subire delle variazioni. Le lezioni possono iniziare dopo o terminare prima o non aver luogo. La variazione può avvenire in occasione di scioperi o assemblee del personale, quando non è possibile sostituire un docente assente, nel caso di calamità naturali o per motivi che rendono impossibile o pregiudizievole per la salute e la sicurezza degli allievi la frequenza scolastica. L'eventuale variazione sarà comunicata ai genitori degli alunni minorenni o a chi ne fa le veci con sufficiente anticipo. La comunicazione avviene, di norma, tramite il Registro elettronico. In taluni casi la scuola può usare altri mezzi di comunicazione (ad es. posta elettronica, SMS, portale dell'Istituto, ecc.) I genitori o chi ne fa le veci sono tenuti a tenersi quotidianamente informati, in quanto la Scuola, con l'invio della comunicazione, si ritiene sollevata dall'obbligo di informazione alle famiglie.

## **Art. 7 Entrata**

L'accesso ai locali scolastici è consentito agli allievi, salvo diverso accordo con la Direzione, soltanto a partire da 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Prima di allora gli studenti possono accedere esclusivamente al bar e annessa sala ristoro e all'atrio principale dell'Istituto.

Fanno eccezione casi particolari (studenti infortunati o che per ragioni particolari debbano accedere ai locali scolastici prima degli orari stabiliti); essi debbono aver ricevuto preventiva autorizzazione scritta del dirigente o di chi ne fa le veci e la devono esibire, su richiesta, al personale scolastico.

Il personale scolastico ha il dovere di vigilare sull'osservanza di tale regola da parte di tutti gli studenti ed è tenuto ad allontanare immediatamente i trasgressori, salvo segnalare i casi recidivi alla Direzione.

A partire da 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni gli alunni devono recarsi nella propria aula. L'Istituto non assume alcuna responsabilità in ordine a fatti -colposi o dolosi- provocati dagli studenti o che accadano con il loro concorso e tali da arrecare danno a persone o cose, se questi avvengono al di fuori dell'orario di lezione ed esternamente all'edificio scolastico; per gli infortuni che occorressero agli studenti dell'Istituto nel percorso scuola/casa o viceversa, l'Istituto risponde secondo quanto previsto dalla polizza assicurativa che stipula annualmente a favore di ciascun iscritto.

## **Art. 8 Entrate posticipate (ritardi)**

I ritardi vanno giustificati tramite il Registro elettronico entro il giorno successivo. L'entrata in aula alla prima ora di lezione entro i primi dieci minuti (cinque minuti alla prima ora di lezione pomeridiana) è ammessa, ma va giustificato il ritardo. L'entrata in aula alla prima ora di lezione con un ritardo superiore ai 10 minuti non è ammessa. In tal caso, l'allievo dovrà attendere l'inizio della seconda ora di lezione e giustificare il ritardo. L'entrata in aula in ore successive alla seconda ora di lezione è ammessa all'inizio di ciascuna ora di lezione solo in

presenza di giustificazione e per gravi e comprovati motivi.

I residenti fuori comune, che per motivi legati al funzionamento dei mezzi di trasporto, abbiano necessità in giorni particolari o tutti i giorni di entrare con qualche minuto di ritardo dovranno presentare domanda scritta e documentata (allegando copia dell'orario ufficiale dell'azienda di trasporti) per ottenere un'autorizzazione permanente all'entrata posticipata entro e non oltre l'entrata in vigore dell'orario definitivo delle lezioni. L'autorizzazione sarà concessa e revocata ad esclusivo giudizio della Direzione, verrà annotata sul Registro elettronico e non potrà comportare, di norma, una riduzione giornaliera di orario superiore ai 10 minuti.

Analogamente, potranno essere concesse autorizzazioni permanenti all'entrata posticipata per gravi motivi non legati al funzionamento dei mezzi di trasporto.

### **Art. 9 Cambi d'ora**

La successione delle ore di lezione viene scandita dal suono della campanella

L'avvicendamento dei docenti in una classe deve essere il più rapido possibile, poiché la vigilanza degli alunni deve essere assicurata senza soluzione di continuità.

In occasione dei cambi di docenti tra un'ora e l'altra gli allievi devono rimanere in aula. L'eventuale autorizzazione ad allontanarsi dall'aula non è di pertinenza dell'insegnante uscente, salvo che questi abbia la possibilità di informare dell'avvenuta concessione dell'autorizzazione il collega subentrante.

### **Art. 10 Intervalli**

Durante gli intervalli non è consentita agli allievi l'uscita dall'ambito scolastico. Sono però fruibili come spazi esterni il cortile tra le due ali dell'edificio est interno e l'area compresa tra i due edifici dell'Istituto. La sorveglianza durante l'intervallo spetta agli insegnanti incaricati ed al personale collaboratore scolastico. Durante l'intervallo è consentito l'acquisto ed il consumo ordinato di panini e bevande nei punti previsti per l'erogazione del servizio bar (si veda il relativo regolamento). Qualora l'accesso alla distribuzione non avvenga in modo corretto, il servizio di distribuzione potrà venire sospeso. Il rientro in aula dopo l'intervallo deve essere tempestivo.

### **Art. 11 Pausa pranzo nella sede di Pinerolo**

L'intervallo tra le lezioni antimeridiane e quelle pomeridiane non è considerato "tempo scuola", quindi può svolgersi indifferentemente al di fuori o all'interno dell'istituto. Gli allievi che scelgono di trascorrere la pausa pranzo all'interno dell'istituto possono soggiornare solamente nei locali messi a disposizione della scuola, che sono il bar, l'annessa sala ristoro e alcune aule assegnate a tale scopo, dove è attivo un servizio di sorveglianza. Eventuali danni provocati all'interno dell'istituto saranno a carico degli allievi che li hanno provocati. L'accesso alle aule per la ripresa delle lezioni è consentito agli allievi soltanto a partire dai cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni.

### **Art. 12 Uscite**

Durante le ore di lezione gli alunni possono allontanarsi dalle aule o dai laboratori solo con l'autorizzazione dell'insegnante. Non è consentito agli alunni sostare negli spazi interni o esterni di pertinenza della scuola.

L'uscita degli alunni da ciascuna classe al termine delle lezioni avviene sotto la vigilanza

dei docenti in servizio nell'ultima ora di lezione. I docenti devono verificare che l'esodo degli allievi dall'edificio scolastico avvenga in modo ordinato e tranquillo, nel rispetto della sicurezza di tutti, e che nessun allievo rimanga all'interno della scuola.

Salvo il caso di malessere improvviso dello studente, l'uscita anticipata occasionale dalle lezioni è consentita solo per gravi e comprovati motivi. Deve avvenire nei cambi d'ora e deve essere richiesta il giorno prima o, al più tardi, all'inizio della mattinata. Per il minore, l'uscita anticipata dalle lezioni può avvenire solo in presenza del genitore o di chi ne fa le veci, il quale deve presentarsi al centralino per l'opportuno riconoscimento da parte di un operatore e lì restare in attesa. L'operatore che ha proceduto al riconoscimento avvertirà il collaboratore scolastico del piano il quale, a sua volta, chiamerà l'allievo interessato. La chiamata da parte del collaboratore scolastico del piano solleva gli insegnanti da qualsiasi responsabilità per quanto riguarda il rispetto delle procedure previste. Il minore può essere anche affidato ad un accompagnatore maggiorenne espressamente delegato dal genitore (delega scritta del genitore corredata da copia del documento di identità del delegante e documento di identità originale del delegato).

Nell'ultimo mese di scuola per nessun motivo saranno concessi permessi di uscita anticipata; faranno eccezione i casi in cui verranno adottati dai genitori gravi motivi familiari, oppure sarà esibita idonea certificazione medica che giustifichi la richiesta.

I residenti fuori comune che per motivi legati al funzionamento dei mezzi di trasporto abbiano necessità in giorni particolari o tutti i giorni di uscire con qualche minuto di anticipo dovranno presentare domanda scritta e documentata (allegando copia dell'orario ufficiale dell'azienda di trasporti) per ottenere un'autorizzazione permanente all'uscita anticipata, entro e non oltre l'entrata in vigore dell'orario definitivo delle lezioni. L'autorizzazione sarà concessa e revocata ad esclusivo giudizio della Direzione, verrà annotata sul Registro elettronico e non potrà comportare, di norma, una riduzione giornaliera di orario superiore ai 10 minuti.

Analogamente, potranno essere concesse autorizzazioni permanenti all'uscita anticipata per gravi motivi non legati al funzionamento dei mezzi di trasporto.

### **Art. 13 Assenze**

Quando un allievo ritorna a scuola dopo aver fatto delle assenze, queste devono già essere state giustificate tramite il Registro elettronico. Il mancato rientro dopo la pausa pranzo non si configura come uscita anticipata e va pertanto giustificato normalmente. Nessun certificato medico deve essere presentato, neanche per le assenze superiori ai cinque giorni. Le assenze collettive per partecipare a manifestazioni studentesche devono essere preannunciate almeno il giorno prima dai rappresentanti degli studenti. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. La deroga al suddetto limite è prevista per assenze documentate e continuative, che rientrino tra i casi previsti dalla normativa e dal collegio dei docenti e il cui numero non superi il limite stabilito dal collegio dei docenti, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

### **ART. 15 Provvedimenti disciplinari**

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe, fatto salvo quanto previsto dal comma 8. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. La sospensione dalle normali lezioni con obbligo di frequenza costituisce provvedimento didattico-educativo con funzioni rieducative; per tale provvedimento, preso dal consiglio di classe soli docenti su delibera documentata in seguito a fatti aventi comunque significativa rilevanza disciplinare non si applica quindi il presente regolamento e in particolare gli artt. 15 e 16, essendo sufficiente una comunicazione alla famiglia.
6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
7. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o azioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, il provvedimento può essere disposto dal dirigente scolastico in deroga a quanto previsto dal comma 5 e al limite generale previsto dal comma 6, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato o dell'azione ovvero al permanere della situazione di pericolo. In caso di reato è prevista anche la segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 7.
9. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 8, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno

scolastico.

10. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 5 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

11. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

13. Le sanzioni disciplinari che comportino l'ammonizione o l'allontanamento dalla comunità scolastica, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da ad un'altra scuola.

Di seguito le mancanze che danno luogo a provvedimenti disciplinari e, per ciascuna di esse, esse, la sanzione, l'organo incaricato a comminarla e le conseguenze.

SANZIONE	MOTIVAZIONE	ORGANO INCARICATO A COMMINARLA	CONSEGUENZE
A) Richiamo verbale	<u>Violazione isolata e lieve dei doveri</u> : presenza a scuola in luoghi e tempi diversi da quelli previsti; Inosservanza delle disposizioni di sicurezza impartite dal personale scolastico; messa in atto di comportamenti pericolosi o dannosi per sé e gli altri, come lancio di oggetti, giochi pericolosi, corse nelle aule e nei corridoi; svolgimento non regolare del lavoro assegnato a scuola o a casa; non partecipazione alle attività scolastiche; rifiuto di sottoporsi alle interrogazioni o alle verifiche scritte; azione di disturbo delle lezioni o di altre attività scolastiche; uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici non espressamente autorizzati dall'insegnante durante le lezioni; impedimento in qualsiasi forma alla libera espressione; intemperanza, linguaggio e modi arroganti o ineducati; mancanza di ordine e pulizia dei locali e delle attrezzature; mancata raccolta differenziata dei rifiuti; utilizzo non corretto di strutture, macchinari e sussidi didattici ; imbrattamento di muri, porte, banchi, arredi, attrezzature.	Insegnante	Nessuna

B) Richiamo scritto	<p><u>Violazione isolata e non molto grave dei doveri</u>; motivazioni di cui al caso A); fumo in luoghi non consentiti; allontanamento dal gruppo classe nei cambi d'ora o nei trasferimenti; rientri in aula tardivi dopo l'intervallo; ostacolo, ritardo, impedimento nella trasmissione delle comunicazioni scuola-famiglia o falsificazione delle medesime; allontanamento arbitrario dall'istituto; detenzione di oggetti potenzialmente pericolosi o dannosi alla salute; assenze ripetute, non adeguatamente motivate; ritardi ripetuti, non adeguatamente motivati; insulti, linguaggio o comportamento immorale o blasfemo; atteggiamento discriminatorio, intollerante, razzistico; parole o atteggiamenti minacciosi; produzione di danni a persone derivanti dall'utilizzo non corretto di strutture, macchinari e sussidi didattici; danneggiamento di abiti o oggetti personali di terzi conseguente alla messa in atto di comportamenti pericolosi o dannosi; produzione di danni a cose derivanti dall'utilizzo non corretto di strutture, macchinari e sussidi didattici.</p>	Insegnante	Trascrizione sul registro elettronico
C) Ammonizione scritta	<p><u>Violazione grave o ripetuta dei doveri</u>; motivazioni di cui al caso B).</p>	Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Comunicazione scritta all'alunno e alla famiglia del provvedimento con la motivazione e i termini per l'eventuale ricorso;</li> <li>b) trascrizione del provvedimento con la motivazione sul registro elettronico;</li> <li>c) acquisizione del provvedimento con la motivazione nel fascicolo personale dell'alunno;</li> <li>d) alla seconda ammonizione scritta convocazione del Consiglio di classe per eventuale sospensione.</li> </ul>
D) Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 gg.	<p><u>Grave e reiterate mancanze nei confronti delle persone; gravi mancanze nei confronti delle strutture interne ed esterne alla scuola</u>; motivazioni di cui al caso C); detenzione di armi, cessione di droga;</p>	Dirigente scolastico e/o consiglio di classe	<p>Sospensione + :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) comunicazione scritta all'alunno e alla famiglia del provvedimento con la motivazione e i termini per</li> </ul>

	manomissione dei dispositivi di sicurezza; uso improprio del cellulare e di altre apparecchiature elettroniche per riprese che violino la dignità altrui e le norme sulla privacy; ingiurie, minacce, molestie, diffamazione, percosse, lesioni personali; danneggiamento doloso di strutture, attrezzature, oggetti vari; alterazione o danneggiamento di registri o altri documenti scolastici; furto.		<ul style="list-style-type: none"> <li>b) l'eventuale ricorso; trascrizione del provvedimento con la motivazione sul registro elettronico;</li> <li>c) acquisizione del provvedimento con la motivazione nel fascicolo personale dell'alunno;</li> </ul>
E) Allontanamento dalla comunità scolastica per + di 15 gg. e ulteriori provvedimenti di cui ai commi 8 e 9.	<u>Recidiva di atti di violenza;</u> <u>commissione di reati ad allarme sociale;</u> <u>permanere situazioni di pericolo per le persone;</u> motivazioni di cui al caso D)	Consiglio di Istituto	Allontanamento fino a tutto l'anno scolastico, non ammissione agli scrutini o esami.

### **Art. 16 Procedura per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari**

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti passibili di sanzioni disciplinari ne informerà il personale scolastico (dirigente, docente, collaboratore scolastico, ecc.) che, dopo una prima sommaria valutazione, se necessario interverrà direttamente o rivolgendosi all'organo competente.

#### **RICHIAMO SCRITTO**

Il docente che intenda irrogare la sanzione disciplinare del richiamo scritto annota la mancanza sul registro elettronico. Entro il giorno successivo lo studente può presentare a sua difesa giustificazioni scritte e/o chiedere di essere sentito. Qualora le giustificazioni vengano accolte, sul registro elettronico il docente annoterà la revocerà il provvedimento disciplinare; in caso contrario, nessun altro atto sarà compiuto e il richiamo scritto si intenderà confermato. Trascorso un giorno dall'annotazione della mancanza disciplinare sul registro elettronico senza che siano state presentate giustificazioni scritte o che lo studente abbia chiesto di essere sentito, il richiamo scritto si intende comunque confermato. Avverso la decisione finale del docente è ammesso ricorso entro 15 giorni all'Organo di garanzia interno alla scuola.

#### **AMMONIZIONE SCRITTA**

Il Dirigente scolastico, ricevuta comunicazione da parte di chi ne ha interesse, esperisce una indagine volta a verificare l'esistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta. In caso affermativo, procede come indicato nella tabella di cui all'art. 15, caso D) del presente Regolamento. Avverso la decisione finale del Dirigente scolastico è ammesso ricorso entro 15 giorni all'Organo di garanzia interno alla scuola.

#### **ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA (SOSPENSIONE)**

Qualora esistano i presupposti per l'allontanamento dalla comunità scolastica di uno studente, il Dirigente scolastico, opportunamente informato e salvo i casi di cui al comma 8 dell'art. 15 del presente Regolamento, notificherà per iscritto all'interessato, se maggiorenne, o a chi ne ha

la potestà genitoriale, se minorenne, l'avvio del procedimento disciplinare ed individuerà il responsabile dell'istruttoria. Nell'atto di notifica sarà contestato l'addebito e saranno precisate le modalità di esercizio del diritto di difesa, comprendenti la possibilità di essere ascoltati dal responsabile dell'istruttoria e di depositare una memoria scritta.

il Dirigente Scolastico convoca gli interessati e l'organo collegiale (consiglio di classe o consiglio di istituto, completo di tutte le sue componenti) con un congruo preavviso (di massima non inferiore ai 5 giorni, ma non superiore a dieci) rispetto alla data della riunione e, affiancato dal responsabile dell'istruttoria, raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento. In particolare, acquisisce le testimonianze utili di cui redige verbale e le memorie scritte che gli interessati ed i controinteressati consegnano alla scuola. Il giorno e l'ora stabiliti per la riunione dell'organo collegiale, verificata l'esistenza del numero legale (consistente nella presenza di almeno la metà più uno dei componenti), dopo una prima e breve esposizione dei fatti dovranno essere ascoltati gli studenti individuati come responsabili ed i relativi esercenti la potestà genitoriale, se presenti. Esaurita questa fase, l'organo collegiale, riunito a porte chiuse, discute e decide sulla sanzione da comminare tenendo conto anche dell'effetto emulativo che l'atto possa avere tra i compagni, dello scandalo che questo abbia provocato nella comunità locale e della recidiva dell'alunno. La decisione è assunta a maggioranza dei votanti. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio. Qualora dell'organo collegiale faccia parte lo studente avverso il quale si sta procedendo o un suo genitore, questi si asterrà dalla votazione. La decisione è subito comunicata allo studente interessato, che potrà richiedere di avvalersi della conversione della sanzione nelle pene sostitutive della sospensione. In base alle risultanze del verbale dell'Organo Collegiale il Dirigente Scolastico redigerà l'atto conclusivo di assoluzione o di erogazione della sanzione, che dovrà contenere le motivazioni che hanno portato alla determinazione dell'eventuale sanzione e indicare modi e tempi per i ricorsi all'Organo di Garanzia interno. Il provvedimento sarà notificato per iscritto con la massima sollecitudine all'interessato e, se minorenne, agli esercenti la potestà genitoriale. La sanzione potrà essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione.

### **Art. 17 Impugnazioni**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni. L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello "Statuto degli studenti e delle studentesse". Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni dello "Statuto degli studenti e delle studentesse" anche contenute nel presente Regolamento.

### **ART. 18 Organo di garanzia**

L'organo di garanzia (OG) è composto da:

1 dirigente scolastico dell'istituto (con funzioni di presidente);

1 docente designato dal consiglio di istituto;

1 studente scelto tra i propri membri dalla componente degli studenti nel Consiglio di Istituto;

1 genitore scelto tra i propri membri dalla componente dei genitori nel Consiglio di Istituto.

Le designazioni e le scelte avvengono all'inizio di ogni anno scolastico, in occasione della prima seduta del Consiglio di Istituto. In tale seduta il Consiglio di Istituto avrà cura di scegliere e designare anche gli eventuali supplenti. L'OG rimane in carica un anno



scolastico. In caso di decadenza, dimissioni, impedimenti e incompatibilità (qualora faccia parte dell'OG uno dei membri dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare o lo studente sanzionato o un suo genitore), subentra nell'OG il supplente.

L'OG interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di istituto e dello "Statuto degli studenti e delle studentesse", su richiesta di chiunque ne abbia interesse.

Le funzioni dell'OG sono inoltre le seguenti:

- di controllo sull'applicazione del Regolamento (tramite interviste, questionari, statistiche, ecc.);
- di proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito delle indagini effettuate);
- di facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti;
- di informazione sullo "Statuto degli studenti e delle studentesse" e sul Regolamento di istituto (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia degli interventi informativi);
- di assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola (sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4, comma 8 dello "Statuto degli studenti e delle studentesse" e art. 15, comma 7 del presente Regolamento);
- di intermediazione con l'autorità giudiziaria in caso si renda necessario.

L'OG ha diritto, qualora ne faccia richiesta, ad avere una formazione specifica e/o una supervisione di esperti su temi attinenti la propria funzione (ad esempio: la risoluzione dei conflitti, la negoziazione, la normativa scolastica, ecc.).

Il ricorso all'OG avviene entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione e può essere avviato da parte dello studente o da chiunque ne abbia interesse con una richiesta scritta contenente gli elementi indispensabili alla comprensione del caso. Nell'istanza il ricorrente può richiedere di essere ascoltato dall'OG che, qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento rigoroso dell'attività dell'OG, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

La convocazione dell'OG va fatta dal Presidente non oltre 6 giorni dalla presentazione del ricorso. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'OG, anche per le vie informali, di norma almeno 4 giorni prima della seduta. Le riunioni dell'OG hanno validità legale qualunque sia il numero dei membri presenti. Lo scopo primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora, dopo attenta e serena valutazione, nel termine di 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, una risoluzione a cui le parti si devono attenere. Le decisioni all'interno dell'OG vengono prese a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio. Le decisioni vengono verbalizzate. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto con la massima sollecitudine all'interessato e ai suoi genitori.

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello "Statuto degli studenti e delle studentesse" e del presente Regolamento.